

SENTENZA SU RICORSO N. 5/2022-2023 PROPOSTO DALLA A.S.D. BASKET CORSICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 844 DEL 21.11.2022 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 189.

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. Basket Corsico avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 844 del 21.11.2022 del Giudice Sportivo Regionale N. 189 con il quale è stata comminata fra l'altro la:

- Squalifica del tesserato NICHOLAS ANELLI Alessandro per 3 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33, 1/ 1c RG] a fine partita, lanciava il pallone addosso al direttore di gara.

La reclamante, con comunicazione del 22 novembre 2022, proponeva ricorso e contestualmente chiedeva di avere copia del rapporto arbitrale che le veniva inoltrato dalla Federazione.

La Corte di Appello fissava l'udienza per il giorno 25 novembre ore 15.00. In tale udienza compariva il sig. Alberto Pellegrini, Presidente della Società reclamante che ha insistito per la riforma integrale e/o quanto parziale del provvedimento impugnato per le motivazioni meglio descritte nel reclamo. La Corte si riservava di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, disponeva un supplemento istruttorio, ascoltando l'arbitro Valerio Venezia a chiarimenti.

Il teste escusso confermava integralmente il contenuto del rapporto arbitrale, confermando la volontarietà del gesto del tesserato poi squalificato di lanciare la palla in direzione dell'arbitro, colpendolo seppure in maniera lieve (rectius non forte) ad una gamba.

Il reclamo proposto, alla luce anche del supplemento istruttorio disposto, si appalesa parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto infra meglio specificato.



L'atteggiamento minaccioso o intimidatorio del tesserato Nicholas Anelli è provato e insito nel gesto chiaramente intenzionale del tesserato squalificato di scagliare il pallone in direzione dell'arbitro.

La circostanza poi che il pallone non sia stato scagliato con violenza verso l'arbitro, non è una circostanza esimente dalla condotta antigiuridica sanzionata dal RG all'art. 33/1c.

Per contro, deve invece esser debitamente considerata la circostanza che il pallone lanciato ha colpito l'arbitro in maniera lieve (non forte); inoltre, va altresì valorizzata la circostanza che la reclamante, nella propria impugnazione, abbia stigmatizzato l'episodio posto in essere dal proprio tesserato, abbia ammesso l'accadimento dei fatti, chiedendo in sostanza di valutare la corretta proporzionalità fra azione commessa e sanzione irrogata.

Tali circostanze debitamente valutate inducono la Corte a ritenere congrua e proporzionata come sanzione da applicare quella prevista dal minimo edittale e, quindi, pari a 2 (due) gare.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del tesserato Nicholas Anelli da tre (3) a due (2) giornate.

Dispone, altresì, l'incameramento del 50% del contributo e ordina la restituzione del restante 50% alla Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.